

SENTENZA N. 186 DEL 30.1 – 2.4.07

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – SEZ. QUARTA PENALE

Pres. Zampetti, est. Apostoli Cappello

MOTIVAZIONE

Il **processo** ha per **oggetto** episodi che riguardano un gruppo di persone esponenti di un partito politico - condannate in primo grado ed oggi appellanti - le quali hanno fatto affiggere in Verona e nei comuni limitrofi manifesti il cui contenuto, posto anche graficamente in risalto, recita in particolare: *“No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari: no ai campi nomadi”*. Attraverso questi manifesti e con volantini dal tenore simile (riportato in atti) gli imputati - secondo l'accusa - hanno diffuso idee razziste e, promuovendo la raccolta di firme per indurre le autorità politico-amministrative del comune di Verona a “cacciare gli zingari dalla città”, hanno incitato a commettere atti di discriminazione, con un'iniziativa accompagnata anche da una conferenza stampa di presentazione e da una nutrita serie di dichiarazioni rilasciate a quotidiani locali.¹

*

A) 1 Il Tribunale - riassumendo lo **svolgimento del processo** - ha dato innanzitutto atto della **costituzione di parte civile** (contestata dagli imputati) dell'Opera nomadi e di singoli appartenenti alla comunità degli zingari Sinti.

a) 1.1 Con riferimento all'attività istruttoria svolta sono state ricordate innanzitutto le **testimonianze** acquisite.

¹ Va preliminarmente osservato (v. meglio più avanti) che i fatti presupposti dalla contestazione non sono mai stati negati dagli imputati e possono, sin d'ora definirsi sostanzialmente pacifici dal punto di vista della loro esistenza e della riferibilità agli attuali appellanti. In ordine alla formulazione dell'imputazione (con particolare riguardo ai termini descrittivi delle azioni incriminate) ed in tema di qualificazione giuridica dei fatti va naturalmente menzionato il mutamento normativo introdotto per la norma in questione (art. 3 L. 654/75, già modificato dalla L. 205/93) dalla **L. 24.2.2006 n. 85**.

- Quelle di rappresentanti di movimenti ed associazioni che avevano **presentato esposti dopo aver preso visione dei manifesti** (tra questi Elisa Favè del locale Osservatorio sulle discriminazioni; Lorenzo Monasta di un Coordinamento antirazzista; Renzo Fior² di una Comunità di religione).
- E' stata richiamata la testimonianza del presidente di una circoscrizione territoriale del comune di Verona (tale Fresco) il quale, accogliendo pressanti istanze di natura politica, aveva fatto **sistemare in un'area di via Montelungo** (con previsione di contingenza, poi rivelatasi fallace in quanto scontratasi con successive negligenze, sempre di natura politica) **alcuni esponenti della comunità Sinti** dei quali si era proceduto in precedenza ad uno "sgombero".
- La teste Bragaia, dopo aver menzionato il contenuto dei manifesti, aveva ricordato in particolare gli **slogan** adoperati per invitare la gente a firmare presso gli appositi banchetti ed il tenore dell'**intervento dell'imputato Tosi** in una riunione pubblica svoltasi nell'ottobre. In ordine ai manifesti ha riferito anche il teste Cipriani.
- Era stato sentito anche il presidente dell'Opera nomadi (Converso).
- Altri testi ancora (tra cui Janes Cavazza, esponente della comunità Sinti) avevano riferito in ordine ad **atteggiamenti di minaccia** che persone rimaste ignote avevano manifestato - nel periodo in cui si sono svolti i fatti per i quali è processo - nei confronti degli occupanti del campo di via Montelungo.
- Su istanza della **Difesa** erano state sentite alcune persone che avevano sottoscritto la **petizione**, sul **contenuto** della quale hanno riferito (ad es. testi Bernato, Sandri, Fontana), nonché esponenti politici di Verona (ad es. teste Galli Righi) in ordine alle **vicende politico-amministrative** interessanti la vicenda de qua.

² Erroneamente indicato in taluni punti della sentenza come Dal Fior.

a) **1.2** E' stato poi riferito quanto esposto dalla **consulente** nominata dal rappresentante della pubblica accusa (professoressa Marcella Filippa; è presente agli atti anche elaborato scritto con relativa documentazione - v. verb. 29.4.2004).

Il contenuto di tale esposizione - dedicata alla considerazione delle discriminazioni nei confronti della popolazione zingara e particolarmente ampia - è stato poi fatto proprio da parte del Tribunale e può essere così riprodotto in estrema sintesi:

- a) evidenziazione della circostanza che il **razzismo** (fenomeno che accompagna in maniera non effimera la storia dell'uomo ed è stato studiato in particolare dal punto di vista storico e sociologico) ha assunto, nel tempo, nell'evolvere dei costumi, nella stessa diversa collocazione ambientale e geografica in cui, volta per volta, si manifesta, forme e **modalità di estrinsecazione ben diverse**;
- b) esposizione del dato - storicamente assodato - che gli **zingari** hanno subito, in particolare nel secolo da poco conclusosi, continue forme di **esclusione, discriminazione, persecuzione** che sono state anche dirette - come è noto del resto pure al di fuori dalla cerchia degli storici - da istituzioni, governi, stati ed hanno costituito in taluni casi la manifestazione di intenti ideologicamente programmati, ma che spesso hanno preso le mosse da accadimenti locali o comunque "provenienti dal basso";
- c) riconoscimento del fatto che il **termine "zingaro"** - sottoposto, come tutte le parole, ad un uso "*mai del tutto innocuo*" - ha finito con l'assumere valenza fortemente negativa al pari di altre definizioni un tempo paradigmatiche di intendimenti razzisti nei diversi contesti nei quali venivano frequentemente adoperate (ad es. termini: "negro" od "ebreo");

- d) riconoscimento - sotto ogni profilo culturale - del fatto che gli zingari costituiscono una **minoranza etnica**, pur transnazionale e priva di uno specifico collegamento con un determinato territorio;
- e) indicazione del fatto che il **concetto di “etnia”** è di matrice culturale e non biologico o comunque naturale;
- f) sottolineatura del fatto che le **tesi razziste** - non trovando più, in definitiva, alcuna reale possibilità di aggancio in campo scientifico - **cercano ora** la loro **legittimazione in ragioni d’ordine culturale**.

Consequente analisi dell’**esistenza di un razzismo** non più legato ad affermazioni relative alla “conformazione razziale” o comunque a parametri di natura biologica, ma che è correlato a **posizioni** definite “**differenzialiste**” in quanto sostenitrici di una incoercibile differenza di culture;³

- g) rilievo - con specifico riguardo alla vicenda in esame - della circostanza che il complessivo atteggiamento segnalato in Verona in relazione ai fatti per i quali è processo si inserisce in cc.dd. iniziative di vigilanza ed autodifesa corrispondenti a quanto teorizzato dai sostenitori della visione differenzialista ed affermazione - in qualche misura conclusiva rispetto alla vicenda presa in considerazione - che il **comportamento contestato agli imputati** si iscrive a tutto tondo in un percorso che vede, appunto da molto tempo, gli zingari oggetto di atteggiamenti e pratiche discriminatorie.

*

a) 1.3 L’imputato Flavio Tosi - dopo aver confermato di aver promosso la petizione rivolta all’Amministrazione comunale nonché l’affissione di manifesti, la distribuzione di volantini e lo svolgimento di opera di propaganda anche attraverso

³ Anche le modalità di esternazione delle ideologie razziste e delle forme di discriminazione si sono modificate con il trascorrere del tempo, partendo da affermazioni incentrate sull’ineguaglianza biologica per arrivare a quelle di un’insopprimibile differenza culturale.

conferenze stampa e mediante interviste - ha **negato** qualsiasi **propensione personale per il razzismo** inteso come atteggiamento che fa derivare comportamenti di discriminazione dalla differenza di razza. Ha dichiarato che il suo intento politico era quello di **ripristinare la legalità** in relazione all'esistenza di un campo nomadi irregolare, quello di via Montelungo appunto, dove erano stati sistemati - con la previsione di provvisorietà cui si è fatto cenno - alcuni membri della comunità Sinti. Tale situazione - ha sottolineato il Tosi - contrastava anche con atti assunti in precedenza dal Comune (per es. una mozione del 1995).

Più in generale la versione esposta dall'imputato è consistita nell'affermare che il suo agire complessivo **non aveva di mira i Sinti**, o comunque i nomadi, in quanto tali, ma **solo un ben preciso gruppo di persone** di tale comunità insediatesi abusivamente in aree del comune di Verona. In definitiva il Tosi ha **negato** che le iniziative da lui promosse avessero **finalità discriminatorie in ragione dell'etnia** degli appartenenti a tale gruppo. Considerato che i Sinti de quibus erano iscritti come residenti in Verona, l'imputato Tosi ha anche contestato la corrispondenza al vero di tale situazione "formale" (pag. 12 verb. sten. ud. 27.5.2004).

A tali affermazioni si è, in sostanza, richiamato il **coimputato Corsi** nelle sue spontanee dichiarazioni.

a) 1.4 Quanto al materiale probatorio di natura **documentale** il Tribunale ha fatto, in particolare, riferimento alle ordinanze comunali richiamate in occasione dell'esposizione delle testimonianze (ordinanze tutte ampiamente citate in atti).

*

a) 2.1 Il **Tribunale** - nell'**esporre le ragioni** che hanno portato alla decisione adottata - ha preso le mosse dalla considerazione che la vicenda relativa al trasferimento/sgombero di alcuni componenti della comunità Sinti dal luogo dove si trovavano in precedenza (piazzale Azzurri d'Italia) aveva come presupposto

l'**ordinanza** sindacale **3.1.1995** nella quale era stato stabilito che detta area fosse destinata ad ospitare spettacoli viaggianti solo per il periodo invernale.

Con successiva **ordinanza 29.11.1999** era stata vietata in tutto il territorio comunale la sosta di veicoli adibiti anche ad abitazione, ribadendo che vi era già un'area destinata ai nomadi residenti in Verona (forte Azzano).

Con ulteriore **ordinanza 12.6.2001** era stato disposto lo sgombero del piazzale Azzuri d'Italia. Attraverso una sosta per così dire intermedia, i nomadi citati nell'attuale imputazione erano poi stati ospitati nel parcheggio di via Montelungo.

Sono stati richiamati poi il tenore di diversi articoli (si tratta in genere **interviste** rilasciate dall'imputato Tosi) apparsi su quotidiani dall'inizio agosto al settembre 2001, le espressioni usate in **manifesti e volantini** ed il contenuto di una **videoripresa** effettuata nella conferenza stampa di cui si è fatta menzione.

a) **2.2** Nell'esame della **normativa contestata**⁴ il Tribunale - richiamando pronunce del S.C.⁵ - ha ritenuto l'assenza di contrasto con la normativa costituzionale. Il precetto sarebbe **sufficientemente concretizzato e tipizzato** in ragione della presenza di uno scopo finale che va oltre quello, mediato, di natura discriminatoria e che consisterebbe, in definitiva, nell'intendimento di limitare l'esercizio dei diritti civili e politici. Non vi sarebbe nemmeno contrasto con la **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21 della Carta) posto che l'incitamento, in particolare, presenta un contenuto fattivo d'istigazione e dunque un quid pluris rispetto ad una mera manifestazione di idee, opinioni, convinzioni.

a) **2.3** Il **bene giuridico** tutelato dalla norma contestata è stato individuato dai primi giudici sotto un **duplice profilo**. Nell'ordine pubblico inteso in senso stretto, quale sinonimo di pace pubblica, ma anche nella dignità di ogni uomo in quanto tale. Nei termini dunque di un reato plurioffensivo.

⁴ - Va ricordato e sottolineato da subito che si tratta di due distinte fattispecie incriminatrici -.

⁵ Sez. 1° sent. 28.2.2001 imp. Alibrandi e sez. 5° sent. 24.2.2001 imp. Gariglio.

a) **2.4** La norma incriminatrice è stata definita secondo le caratteristiche di una fattispecie di **pura condotta e di pericolo astratto** che, per essere integrata, non richiede necessariamente che l'incitamento sia accolto.

a) **2.5** Premesso che la vigente legislazione non fornisce espressa indicazione circa il significato da attribuire al **termine “discriminazione”**, il Tribunale ha affermato che esso corrisponde a quello lessicale. Ha poi osservato che il **termine razzismo** si basa sulla nozione di discriminazione per ragioni diverse, di razza, etnia, nazione, ascendenza, convinzioni e pratiche religiose.

La discriminazione in base al dato della razza costituisce dunque solamente una delle possibili forme di razzismo e **solo una delle diverse possibili forme di discriminazione** sanzionate penalmente. Tale ampliamento, insieme concettuale e di sostanza, non può essere disconosciuto - secondo il Tribunale - allorché si affronta l'esame delle teorie differenzialiste. Tutto va poi inquadrato nell'attuale contesto storico-culturale in cui *“si è verificato un fenomeno di slittamento dal concetto di razza al concetto di etnia, intesa come fondamento di specificità culturali ben definite e stabili che regolano l'interazione tra gruppi”*. Non va trascurato, in particolare, il dato comune che entrambe le forme di discriminazione prese in esame presentano e cioè *“la tendenza ad attribuire ad un gruppo dei caratteri che ne definiscono una sorta di statuto ontologico”*. Oggi il razzismo - ha osservato il Tribunale - non compare quasi mai nella sua forma originaria di manifestazione e non si presenta sotto forma di una teoria esplicita od accompagnato da attività palesemente rivendicanti tale carattere, ma *“la norma penale italiana consente di annoverare nell'interdetto antirazzista anche fenomeni di c.d. razzismo implicito”*. In definitiva - ha concluso il Tribunale - il razzismo ed

ogni forma di discriminazione verso gruppi operano **oggi indipendentemente dal riferimento alla razza in senso biologico e come tale è sanzionato.** ⁶

a) **2.6** In ordine all'estremo della **diffusione** il Tribunale - dopo aver ribadito che la manifestazione del pensiero "*ove espressiva di un atto di discriminazione... diviene di per sé penalmente rilevante*" - ha affermato che nel caso di specie vi è stata "*diffusione nell'accezione propria del termine*" dato che, lungi dal trovarsi in presenza di semplici opinioni di foro interno, "*i pensieri diffusi sono quelli contenuti nei manifesti fatti appendere*".

Per altro verso ciò che è stato ritenuto decisivo è il significato obiettivo di quanto si esprime, il senso che l'espressione presenta nell'ambiente in cui il fatto si è svolto, secondo la generale opinione. Se il **valore offensivo di un'espressione** è dunque un concetto relativo, ciò che viene comunque imposto dalla normativa in questione è il rispetto dell' "altro", pur diverso per le caratteristiche menzionate.⁷

a) **2.7** Premesso poi che l'**incitamento** - diversamente dall'**istigazione** - non stimolerebbe all'azione, ma "*alla formazione di un certo tipo di pensiero dal quale poi, nell'intenzione di chi stimola e sprona, ci si auspica che discenda un certo tipo di condotta*" e premesso che "*l'incitamento alla discriminazione insito nell'invito alla popolazione veronese a firmare una petizione indirizzata ai politici presenti nell'assemblea e nel governo locale è stato chiaramente appuntato contro tutti gli appartenenti alla comunità etnica zingara veronese*", il Tribunale ha ritenuto che tale incitamento si fosse rivolto in definitiva ai pubblici amministratori⁸

⁶ "*L'antirazzismo giuridico allarga così l'ambito applicativo di ciò che propriamente va sotto il nome di razzismo: l'interdetto comprende la nozione comune di questo termine... la criminalizzazione del razzismo è stata estesa sino a comprendere ogni forma di credenza esclusivista in nome della tutela del differenzialismo relativista*" (pag. 76 sent.).

⁷ "*ne deriva che l'offensività dell'espressione ove relazionata alla razza o all'etnia dell'offeso è di per sé rilevante penalmente a prescindere dal luogo, dal tempo e dalle circostanze*" (pag. 87 sent.).

⁸ "*l'intenzione sottesa alla condotta contestata agli imputati è chiara: incitare i pubblici amministratori veronesi a considerare seriamente il risultato di una petizione popolare... in merito alla questione degli zingari stanziati sul territorio comunale, ad aderire in definitiva a quanto sostenuto dalla petizione popolare*" (pag. 106 nota sent.).

a) **2.8** Presa in esame la prospettazione sottesa alle dichiarazioni dell'imputato Tosi - sopra ricordate - il Tribunale ha concluso che la **tesi della "battaglia per la legalità"** appariva **inaccoglibile** perché il dato testuale chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio il senso reale del pensato.⁹

Non si poteva nemmeno escludere - secondo il Tribunale - che gli imputati avessero fatto credere ai cittadini di Verona che l'intenzione della loro parte politica fosse quella di cacciare o far cacciare tutti gli zingari dalla città.

a) **2.9** Ribadita, infine, l'esclusione di ogni possibilità d'applicazione del **diritto di critica**, il Tribunale ha affermato che esternare il pensiero con frasi come quelle menzionate (rivolte in modo indiscriminato a tutti i componenti di una collettività) sarebbe *"un modo non consentito... in quanto evidenzia nei fatti un pensato in sé chiaramente preconcelto"*¹⁰. Anche se è vero che il differenzialismo politico rifiuta l'etichetta di teoria razzista - osserva il Tribunale - *"tale ideologia è razzista di per sé dal momento che può essere usata come forma di travestimento tattico del razzismo inegualitario mediante una sua riformulazione socialmente più accettabile"*.

a) **3** La **pena** è stata determinata scostandosi, *"non tanto"*, dal minimo edittale *"attese le modalità esecutive, particolarmente plateali e comunque limitate nell'intento reale emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, della condotta consumata da coloro che erano chiamati a coamministrare in posizione di forza di opposizione la politica di coordinamento ed indirizzo nella gestione della res pubblica comunale"*.

⁹ *"il contenuto dei manifesti e dei volantini ed il titolo della petizione popolare hanno lanciato un messaggio volto all'allontanamento incondizionato e definitivo degli zingari - tutti - dalla città di Verona"* e *"la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato Tosi alla stampa... è sufficiente per negare attendibilità alla tesi difensiva che vuole ricondurre l'iniziativa della raccolta delle firme... ad una battaglia politica"* (pag. 119 nota sent.).

¹⁰ Del resto il Tribunale ha indicato che *"per come è emerso gli imputati hanno propugnato una visione del mondo differenzialista"*.

Correttezza del comportamento processuale, incensuratezza e necessità del bilanciamento della pena sono stati ritenuti ragioni per applicare le attenuanti generiche a tutti gli imputati. Per ciascun imputato la p.b. di 9 mesi di reclusione è stata ridotta di un terzo; con il beneficio della sospensione condizionale

E' stata applicata la **sanzione accessoria** - ex art. 1 bis lett. d) l. 205/93 - del divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per un periodo di tre anni; è stata concessa a tutti gli imputati la sospensione condizionale.

a) 3.1 E' seguita la condanna al **risarcimento del danno** in favore delle parti civili, liquidato complessivamente in 10.000 euro per l'Opera nomadi e in 5.000 euro per ciascuna delle singole persone fisiche.

**

B) Contro tale decisione **tutti gli imputati** hanno presentato unitariamente **appello contestando**, in principalità, l'**affermazione di responsabilità** pronunciata nei loro confronti. Lamentano preliminarmente che lo sfoggio di nozioni di cultura personale esibito dall'estensore stride con la semplicità dei fatti, con il risultato che la motivazione del Tribunale, trascurando l'aderenza alla realtà, sembra essere *“più un trattato di filosofia, storia, sociologia e politologia che un atto giudiziario”*.

b) 1 Sono stati specificamente individuati e posti in particolare **contestazione** da parte degli appellanti **due punti** costituenti passaggi argomentativi che sorreggono il complessivo impianto motivazionale della decisione.

- Si sarebbe **isolato un frammento della condotta** complessiva degli imputati (quello riversato nel contenuto dei manifesti) **dal più generale contesto** nel quale la vicenda va invece collocata; si sarebbe, in particolare, operata una separazione di tale frammento dalla finalità dell'iniziativa di raccolta di firme, rappresentata dal **testo della petizione**.

- Si sarebbe qualificata l'ideologia degli imputati come **“differenzialismo culturale e politico” ritenendola - ingiustificatamente - come razzista.**

Per contro - osservano gli appellanti - solo mettendo in stretta relazione l'iniziativa per la raccolta delle firme ed il testo del quesito oggetto della petizione ed interpretando di conseguenza anche i manifesti si comprenderebbe *“che l'iniziativa, di chiara natura politica, si poneva come richiesta di ripristino della legalità e non come propaganda razzista”*. La presa in considerazione dell'**inscindibile legame tra contenuto dei manifesti e testo della petizione** sarebbe avvenuta da parte del Tribunale solo in maniera incidentale ed allo scopo di negare veridicità alle *“intenzioni verbalizzate nella petizione”*.

In definitiva - osservano gli appellanti - la sentenza privilegierebbe la *“sola frazione di condotta rappresentata dai manifesti, rifiutando qualsiasi confronto con le finalità dell'azione manifestate dal testo del quesito”*, mentre lo stesso capo d'imputazione fa in realtà riferimento, ed anzi s'incentra, sull'iniziativa di raccolta delle firme, individuata come lo strumento della consumazione del reato. Anche a limitare l'esame delle condotte tenute dagli imputati al solo contenuto dei manifesti il **contesto dell'iniziativa e lo scopo** avuto realmente di mira dovrebbero essere *“egualmente scandagliati ai fini di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato”*. Andrebbe operato, in altri termini, un inquadramento dei fatti e comportamenti in una cornice unitaria che tutti li salda ed a tutti fornisce interpretazione *“superando il tentativo di isolare singole frasi - poco felici - dal contesto in cui sono state pronunciate e scritte;... non si possono ritenere discriminatori nei confronti dell'etnia zingara comportamenti diretti a pretendere nei confronti di detto gruppo il rispetto delle regole”*. Verrebbe in tal modo superata ogni possibile confusione - che, secondo gli appellanti, affligge invece la motivazione del Tribunale - tra richiesta di legalità ed ideologie razziste.

L'istruttoria avrebbe dimostrato che la **petizione era effettivamente finalizzata allo sgombero di insediamenti abusivi** ed alla non realizzazione di nuovi insediamenti in ottemperanza, del resto, ad una mozione approvata dal Consiglio comunale il 21.12.1995. La frase "*firma anche tu per mandare via gli zingari*" - come frasi analoghe - si riferirebbe esclusivamente agli insediamenti abusivi e quella "*no ai campi nomadi*" alla non realizzazione di nuovi ed ulteriori campi di sosta. Anche gli articoli di stampa presenti agli atti dimostrerebbero la reale finalità della petizione il cui contenuto ¹¹ sarebbe del resto inequivocabile.

Dagli esiti dell'istruttoria sarebbe emerso come gli imputati **non avevano di mira un totale ed indiscriminato allontanamento dei nomadi da Verona** dato che essi avevano proposto di ospitare quelli "sgomberati" in aree di proprietà della Curia vescovile in alternativa al collocamento in altri comuni nell'ambito di un intento di ricerca di soluzioni alternative e di "*perequazione tra i comuni della provincia*" che accompagnava lo scopo primario di ripristino della legalità. Intenti tutti corrispondenti - sottolineano gli appellanti - non a problemi artificialmente suscitati, ma ad esigenze reali nel sentire di molti cittadini.

b) 2 Non andrebbe, d'altro canto, trascurato che **non ogni problematica attinente a pregiudizi su persone o gruppi** (relativi in particolare alla loro propensione a porre in essere manifestazioni d'illegalità) si pone nell'ambito della discriminazione razziale perché i pregiudizi si possono configurare "*anche ai danni di gruppi di soggetti indigeni*" (ad es. tossicodipendenti). Dato che le norme incriminatrici sanzionano solo le discriminazioni fondate effettivamente su ragioni razziali, etniche ecc. la ricognizione delle reali ragioni dell'iniziativa porterebbe ad escludere la configurabilità delle fattispecie in contestazione.

¹¹ "*I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi o provvisori e che l'Amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale*". (ripetutamente riportato in atti).

b) **3** In conseguenza delle argomentazioni svolte e delle richieste formulate in punto di responsabilità gli appellanti chiedono anche la **revoca delle condanne al risarcimento dei danni** in favore delle parti civili che sarebbero “*oltretutto carenti di legittimazione attiva*” quanto a quelle presentatesi come singole persone,¹² tenendo anche presente la mancanza di prova in ordine all’entità dei danni, in ogni caso determinati in maniera eccessiva da parte del Tribunale.

b) **4** In via **subordinata** gli appellanti chiedono la riduzione della **pena** loro irrogata e la revoca della **sanzione accessoria**.

C) Ai fini di una più agevole comprensione delle valutazioni della **Corte** e di questa stessa esposizione va compiuto un preliminare richiamo alla circostanza - già menzionata - che **lo svolgimento materiale dei fatti e la riferibilità agli attuali imputati dei comportamenti** posti a base delle contestazioni mosse non sono, nella buona sostanza, **mai stati messi in discussione**.

Considerato poi che lo svolgimento dell’apparato motivazionale del Tribunale risulta particolarmente ampio ed analitico - per quanto riguarda l’esposizione dei dati probatori e, più in generale, dello sviluppo dell’istruttoria dibattimentale - e tenuto presente che le doglianze formulate dagli appellanti non coinvolgono tanto la “veridicità” di tali dati quanto le conclusioni che se ne debbono trarre, risulta particolarmente utile compiere - per evitare inutili appesantimenti - un sostanziale **richiamo** a tale parte espositiva della sentenza del Tribunale.

Maggior sviluppo richiede invece - quantomeno a fini di precisazione - la considerazione di **alcune tematiche generali** che stanno alla base della complessiva operazione ermeneutica sulle fattispecie contestate. Ciò appare

¹² Per vero nell’atto d’impugnazione (pag. 23) non è espressamente citata la parte civile Selene Colombo, ma ciò pare dovuto ad una mera omissione.

necessario nonostante l'ampiezza che caratterizza anche tale parte della motivazione del Tribunale e la circostanza che le doglianze degli appellanti non si dirigano (perlomeno espressamente) a tutti i diversi aspetti presi in considerazione da parte dei primi giudici ed a ciascuna delle opzioni interpretative adottate.¹³

*

c) **1** Tanto premesso, va subito affermato (con un'apparente inversione logica, che risulta giustificata per quanto appena affermato e per chiarezza espositiva) che il **concreto coinvolgimento di tutti gli imputati** negli episodi oggetto di contestazione non potrebbe essere effettivamente messo in discussione.

Ciò nonostante la preponderanza che risulta aver avuto il ruolo del Tosi (il quale è anche l'unico imputato che ha specificamente contestato le accuse e reso palese la propria versione difensiva, seguito dalle spontanee dichiarazioni del Corsi) ed anche se, in situazioni come quella in esame, è doveroso non trascurare il dubbio se solidarietà di idee e ragioni di sostegno politico non possano far premio nelle scelte, anche processuali, operate dai singoli imputati. Tutti i dati che emergono dal processo - confermati dalla considerazione che diffusione di manifesti e raccolta di firme sono state opera di un gruppo organizzato di cui tutti gli imputati facevano attivamente parte - mettono in luce l'ambito di persone cui i comportamenti vanno attribuiti, secondo indici di consapevole adesione e di materiale collaborazione, e dunque secondo canoni rispettosi di criteri basilari in tema di responsabilità penale.

A riprova di quanto affermato si può, ad esempio, considerare che tutti gli imputati sono rappresentati nella videoripresa della conferenza stampa che servì per pubblicizzare la petizione, per altra via reclamizzata anche dai manifesti.¹⁴

*

¹³ Cfr. peraltro i vari profili del secondo punto posto in rilievo nell'atto d'impugnazione (per quanto riguarda la definizione di "razzismo" in particolare pagg. 20 e 21 app.).

¹⁴ Ma anche altri dati, pur indiretti, (ad es. per il Bragantini v. testim. Favè - pag. 9 verb. sten.).

c) **2** La norma di cui è stata complessivamente mossa contestazione agli imputati trova uno dei suoi presupposti interpretativi, ed anzi per certi versi s'incentra, sui **concetti di razzismo e di discriminazione**. L'analisi compiuta al riguardo dal Tribunale - anche attraverso i riferimenti esposti dalla consulente e fatti propri dai primi giudici - appare, in buona sostanza, **del tutto esauriente e condivisibile**. Risulta opportuno aver dato spazio a riferimenti metagiuridici proprio in considerazione del fatto che tali concetti servono anche a delineare - con una precisione che supera ogni possibile dubbio relativo alla sua costruzione ed al suo ambito - la norma incriminatrice.¹⁵

La Corte ritiene però necessario riprendere alcuni punti, anche in ragione del fatto che le **osservazioni degli appellanti** - pur appuntandosi principalmente su aspetti relativi al rapporto tra contenuto dei manifesti e testo della petizione (lamentandone essenzialmente una disequilibrata considerazione) non trascurano di dolersi che si sia "*qualificata l'ideologia degli imputati come differenzialismo culturale e politico*" e, prima ancora, che si sia "*definita tale ideologia razzista di per sé*" (v. sub b.1 - 2° punto). La ragionata riconsiderazione di quanto esposto dalla consulente serve peraltro a superare ogni dubbio prospettato al riguardo.

In ordine al punto evidenziato - richiamando la consulenza - **sub b)** (la circostanza che gli zingari, in quanto tali, siano stati oggetto di forme di esclusione, discriminazione, persecuzione) la Corte osserva che tale dato - storicamente accertato - fa parte ormai del patrimonio culturale non solo della comunità degli storici, ma della totalità dei consociati.¹⁶ Sotto altro profilo appaiono accertati - anche perché corroborati da considerazioni comunemente accettate in ambito

¹⁵ Peraltro con un notevole appesantimento causato da un sovrabbondante apparato "critico" di richiami storici, e più ampiamente culturali, decisamente non sempre necessario.

¹⁶ E' appena il caso di osservare che la presenza di voci "negazioniste" non mette in discussione l'affermazione compiuta, ma propone semmai problematiche relative alla manifestazione del pensiero che, nei limiti e nelle forme in cui rilevano nella presente sede, verranno riprese oltre.

scientifico - i dati riportati **sub e**) (matrice culturale e non biologica del concetto di etnia) e **sub d**) (il fatto che gli zingari costituiscano una minoranza etnica). Anche il profilo evidenziato **sub c**) (il fatto, cioè, che il termine “zingaro” possa presentare - come tutte le parole, ma in particolare come quelle che servono, nei modi più vari e diversi, a “distinguere alcuni da [tutti gli] altri” - un *uso non innocuo* ed abbia finito con l’assumere anche una connotazione paradigmatica di intendimenti razzisti) risulta conforme a quanto evidenziato da consolidati indirizzi giurisprudenziali in ordine a termini che possono - in determinate occasioni ed in certi contesti - manifestare precisi ed indiscutibili profili di offensività.¹⁷

Osservato che quanto esposto **sub g**) (rapporto tra comportamento degli imputati ed attività di discriminazione) si inserisce nel punto più individualizzante e specificamente contestato dagli appellanti - e verrà richiamato anche in successivo frangente espositivo - rimane da considerare quanto riferito nei punti **sub a**) e **sub f**) in ordine al significato, in ambito storico-culturale ed anche giuridico, dei termini “razzismo” e “discriminazione” con particolare attenzione al **quesito** (ben rilevante nel caso in esame) **se le posizioni “differenzialiste”¹⁸ rientrino nel concetto di razzismo e possano essere correlate a fenomeni di discriminazione.**

Il quesito - che solo ad una superficiale percezione parrebbe sollevare fondati dubbi in punto di logica (= un razzismo senza riferimento al concetto di razza, come tralatziamente inteso), prima ancora che rispetto a canoni fondamentali nel campo penale (principio di tassatività, tra tutti) - **trova soluzione adoperando il dato normativo congiuntamente a quello storico-sociologico.** La circostanza che gli appellanti non abbiano sviluppato specifiche argomentazioni in ordine a tale particolare aspetto, preliminarmente all’argomentata doglianza relativa al fatto che

¹⁷ Tra le numerose decisioni, per quanto qui specificamente rileva, Cass. sez. 5° 20.1.2006 Gregorat, più avanti richiamata ad altri fini. Per altro aspetto, pure significativo, sez. 5° 5.4.2005 n. 19378

¹⁸ Naturalmente intendendo con tale termine quelle precise posizioni richiamate, esaminate ed esattamente definite nella motivazione della sentenza impugnata.

la loro “*ideologia sia stata qualificata come differenzialismo culturale e politico*”, non esime la Corte dal riprenderlo in esame perché esso si presenta come un presupposto fondamentale per tutta la successiva opera d’interpretazione.

In ordine al profilo che amor di sintesi fa definire storico-sociologico la Corte compie convinta adesione a quanto richiamato nell’impugnata decisione soprattutto in riferimento alla condivisibile esposizione compiuta dalla consulente citata. L’abbandono di riferimenti biologico-naturalistici al fine di evidenziare le differenze tra ambiti di persone e la “massimizzazione” del dato culturale per ricavare l’affermazione di “differenze insuperabili” tra detti ambiti è - si può ben dire - “sotto gli occhi di tutti”.

Al riguardo i riferimenti agli studi storici e sociologici compiuti dalla consulente (si tratta di precisi ed autorevoli dati culturali che - si ripete - non hanno trovato confutazione e nemmeno effettiva contrapposizione da parte degli appellanti) appaiono dunque particolarmente convincenti anche perché rispondenti alla continua percezione delle concrete forme di manifestazione di tale fenomeno.¹⁹

Risulta, in definitiva, fondato affermare che **le modalità di estrinsecazione delle ideologie che predicano l’irriducibile diversità tra gruppi di persone ed i fenomeni di discriminazione che ne derivano sono oggi modificate rispetto al passato, ma non per ciò fuoriescono da intenti razzistici.**

c) 3 Questa affermazione non significa ancora (né potrebbe significarlo, date le caratteristiche proprie del sistema penale ed i canoni ermeneutici che lo regolano)

¹⁹ Va aggiunta la considerazione che quanto riportato è confermato anche dal punto di vista antropologico. Sono affermazioni consolidate e ben rilevanti per il caso in esame: a) che l’attuale stato delle conoscenze “*ha portato in genere i biologi a mettere in dubbio il valore scientifico del concetto di razza e delle distinzioni sistematiche operate in base a tale nozione*”; b) che il termine razzismo “*spesso viene usato per definire sistemi sociali che discriminano determinate componenti sociali non necessariamente legate alla razza*” e comprende “*forme di razzismo spontaneo, come quelle emergenti nel nostro paese*”; c) che “*i tratti distintivi del concetto di etnia rivelano il legame con una prospettiva che ha fondato la rappresentazione dell’umanità sull’idea della discontinuità culturale sostituendola a quella di discontinuità razziale, proponendo un’immagine di genti ecc. cristallizzate nella loro diversità*”. Cfr., rispettivamente, le voci “Razza”, “Razzismo”, “Etnia” in *Dizionario di antropologia, a cura di U. Fabietti e F. Remotti - Bologna 1997.*

che le manifestazioni di tali ideologie possano automaticamente ingenerare od addirittura configurare reati. E' infatti - a tal punto - **necessario un confronto con la formulazione delle fattispecie incriminatrici** e con tutti i **dati normativi** utilizzabili al riguardo. Tale confronto porta peraltro a ritenere condivisibile sino in fondo l'approdo argomentativo cui sono pervenuti, sul punto, i primi giudici.

Va considerata innanzitutto la norma costituzionale contenuta nell'art. 3 che fa riferimento alla pari dignità che tutti i cittadini presentano ed all'eguaglianza a prescindere da ogni "*distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*", fondando un vero e proprio **principio giuridico di non discriminazione**.

Anche l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo richiama i parametri testé citati (ed altri) per indicare quali elementi *non* possano essere adoperati per distinguere "legittimamente" tra gli individui (richiamando anche la necessità di vietare "*appelli*" che costituiscano "*incitamento alla discriminazione*"). Non presenta caratteristiche dissimili la Convenzione europea su diritti dell'uomo.

Con profilo certamente utilizzabile nell'operazione ermeneutica diretta a mettere in luce il preciso significato - in campo giuridico ed in particolare nel settore penale - dei termini "razzismo" e "discriminazione" la **Convenzione di New York** sull'eliminazione di *ogni* forma di discriminazione razziale appare significativa, ai fini che qui interessano, già nella formulazione ad ampio spettro dell'intitolazione.²⁰ Il suo primo articolo indica, del resto, che costituisce discriminazione razziale "*ogni distinzione esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza ecc. che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o*

²⁰ Non va dimenticata la definizione di discriminazione razziale contenuta nell'art. 43 T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998) secondo una ripresa quasi testuale dalla Convenzione di New York.

*compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali".*²¹

Ad una non delimitata considerazione dei termini ora in esame portano, dunque, **l'accertata consonanza di ogni dato storico e sociologico oggi comunemente accettato (ed apprezzabile anche in sede giudiziaria) e la varietà e lo spessore internazionale e costituzionale dei principi di riferimento della normativa.**

Va poi considerata, naturalmente, la stessa formulazione della **specifica normativa** che - come ogni dato legislativo - non si può presumere disconosca il substrato culturale che prende in considerazione e che, per altro verso, è espressamente e direttamente "applicativa" dei principi citati. L'art. 3 contestato prevede espressamente l'"*odio razziale od etnico*", "*atti di discriminazione per motivi razziali, etnici ecc.*", violenza "*per motivi razziali, etnici ecc.*"

Condivisibile²² è anche l'affermazione dei primi giudici (pag. 73 sent.) secondo cui, in mancanza di una specifica definizione del termine "discriminazione" nella vigente legislazione, il significato non può che essere rapportato a quello lessicale.

In definitiva **la nozione di razzismo, utilizzabile ai fini dell'applicazione delle norme contro le manifestazioni di discriminazione, è attualmente ravvisabile anche nei casi in cui l'argomento della disuguaglianza biologica sia stato sostituito da quello di un'assoluta ed insopprimibile differenziazione tra ambiti di individui appartenenti a diverse etnicità.**²³ Tale conclusione è apprezzabile sulla base di ben individuati dati culturali prima ancora che per precisi riferimenti

²¹ Espressamente richiamata, tra le altre, dalla decisione del S.C. sez. 5° 17.11.2005 imp. Paoletich.

²² Anche perché corrispondente a canoni ermeneutici comunemente applicati.

²³ Richiamare - come fanno gli appellanti - la circostanza che "*i pregiudizi sulla...propensione all'illegalità di determinati gruppi non hanno di per sé radici etniche e razziali, ben potendosi configurare anche ai danni di soggetti indigeni*" (pag. 18 app.) non è decisivo. A parte il rilievo che la norma incriminatrice sanziona la discriminazione relativa a ciò che una persona "è", di per sé, non a ciò che "sceglie di essere" o "fa" (come nell'esempio proposto), è insuperabile il dato normativo positivo - preciso e discendente "a cascata" dalle norme nazionali costituzionali ed internazionali indicate nel testo (dato quindi non suscettibile di far sorgere dubbi di costituzionalità) - che preclude generiche assimilazioni tra situazioni che vengono regolamentate in modo differente.

normativi (sia di indirizzo generale sia d'ordine applicativo-sanzionatorio). Secondo un'interpretazione letterale confortata dagli esiti del tutto consonanti di un'operazione teleologicamente orientata. In base alla considerazione delle ragioni che sottendono l'intervento legislativo non meno che per motivi di tenore testuale.

Tutti gli elementi ricavabili da tali elementi servono nello stesso tempo - ed il dato non è certo trascurabile - a delimitare coerentemente e razionalmente l'ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice e ad **impedire il sorgere di alcun problema** di tassatività e, più in generale, **di costruzione della norma**, facendo perdere ogni rilievo anche alla circostanza che attualmente la parola ed il concetto stesso di razzismo vengono adoperati in senso più vasto ed "improprio" se confrontati con il loro significato originale. L'affermazione dei primi giudici secondo cui *"la norma penale consente di annoverare nell'interdetto antirazzista anche fenomeni di c.d. razzismo implicito"* (pag. 95) è pertanto esatta.

c) **4** Le problematiche affrontate inducono a considerare un ulteriore **aspetto**, in ordine al quale **le valutazioni della Corte non sono collimanti con** quelle espresse dal **Tribunale** anche se va subito osservato che ciò non porta affatto - come si vedrà - a difformità d'individuazione delle responsabilità. **Il reato²⁴ ora specificamente in considerazione non rientra tra quelli definiti plurioffensivi.**

Il riferimento compiuto da parte del Tribunale all'"ordine pubblico in senso stretto.. inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile cui corrispondono nella collettività... il senso della tranquillità e della sicurezza"²⁵ appare più un riferimento agli effetti che la norma incriminatrice (in maniera non dissimile da altre) intende favorire che l'individuazione di un preciso bene giuridico. Ciò risulta

²⁴ Si tratta della diffusione/propaganda. Nella lett. a) contestata - come si è detto - sono comprese fattispecie diverse per caratteristiche e struttura. Si vedrà in seguito la limitazione dell'affermazione di responsabilità degli imputati che evidenzia la necessità delle attuali precisazioni.

²⁵ Pag. 67 sent. la quale privilegia peraltro l'aspetto, ed in definitiva la fattispecie, d'incitamento

tanto più vero se si considera che il Tribunale riassume il concetto in quello - generico e ravvisabile con difficoltà in una visione concreta - di pace sociale.

Nell'ottica adottata invece - ancor più marcatamente che in quella seguita dai primi giudici - il riferimento al "*concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato*" non pone dunque in risalto un elemento la cui effettiva presenza sia indefettibile.

Questa considerazione non toglie, per altro verso, che anche tale circostanza - lungi dall'essere alla base di un vizio per difetto di correlazione tra contestazione e decisione²⁶ - rappresenti un elemento opportunamente portato alla conoscenza ed all'esame delle parti private (ed in primis degli imputati).

Serve anche a mettere in luce un diverso profilo avvalorando - indirettamente, ma significativamente - quanto verrà anche in seguito considerato, e cioè che comportamenti come quelli posti in essere dagli imputati **non si esauriscono in mere manifestazioni di pensiero** (rispetto alle quali va ribadita una strutturale impossibilità di essere oggetto di legittima incriminazione), **ma integrano la diversa attività di propaganda** che è sostenuta da un preciso intendimento psichico diretto non ad un fine di semplice conoscenza, ma ad attivare, in maniera non del tutto dissimile dall'istigazione (beninteso: anche se in forme differenti e con ben diverse ricadute quanto a responsabilità) altrui scelte, decisioni, comportamenti.

²⁶ Più in generale va compiuto un richiamo agli insegnamenti del S.C. che definiscono e limitano l'influenza di elementi non necessari ai fini della "validità" della contestazione. Tenendo presenti le argomentazioni svolte dalla Difesa nella discussione la Corte osserva che il dato rilevante nel caso in esame non può che essere quello per cui tutti i profili di fatto ritenuti decisivi sono stati portati a conoscenza degli imputati e sono contenuti nella formulazione dell'imputazione. La circostanza che - come si vedrà - la Corte ritenga fondamentale il profilo relativo ai manifesti (ma, per vero, non solo esso) non implica che si possa fondatamente dubitare della corrispondenza tra contestato e ritenuto. L'imputazione -che evidenzia e distingue le due fattispecie- presenta infatti tutti i dati fondamentali. Sono espressamente riportati - tra gli altri elementi - in contestazione: a) "pubblicizzazione mediante affissione di manifesti"; b) "dichiarazioni rese alla stampa"; b) "cittadinanza" delle persone di cui si chiedeva l'allontanamento; c) circostanza che la richiesta discriminatoria era rapportata direttamente ed esclusivamente al fatto che si trattava di "zingari".

La Corte avverte - quantomeno in relazione alla fattispecie di propaganda di idee razziste²⁷ - il rischio di artificiosità insito in costruzioni che dalla concreta possibilità che fatti del tipo di quello ora in esame arrivino a portare (come nei fatti è ben naturale - v. quanto sopra affermato) a reali perturbamenti della vita sociale, ricavano conclusioni d'ineludibilità del reale accadimento di tale evenienza.

Va invece sottolineata - ad avviso della Corte - proprio alla luce della variegata, ma convergente normativa soprannazionale e costituzionale sopra menzionata - la **dimensione concreta e personalistica del bene protetto consistente nella dignità di ciascun uomo** come sopra individuata.^{28 29}

Tale conclusione fa fuoriuscire, ancor più radicalmente, dagli elementi necessari per integrare la fattispecie ogni aspetto - pur rilevante ad altri fini - relativo agli effetti dei comportamenti incriminati. Collega direttamente la norma a **beni giuridici reali e concreti, previsti dalla Costituzione** ed assolutamente fondanti dell'ordinamento giuridico e della stessa vita consociata contribuendo a palesare la "meritevolezza di tutela" di tali beni. Supera ogni dubbio relativo a **requisiti di materialità ed offensività** della fattispecie e denota la concretezza della lesione che una propaganda del tipo considerato³⁰ è in grado di realizzare. Indirizza più correttamente gli aspetti relativi all'**individuazione dei soggetti offesi** (compresi

²⁷ Il caso in esame è dunque un'ipotesi diversa da quella presa in considerazione da S.C. sez. 1° 26.11.1997 imp. Insabato.

²⁸ Non trascurata dal Tribunale ("*anche e soprattutto la dignità di ogni uomo ad essere considerato come egli è*" - pag. 68). Va aggiunto, solo in apparente divergenza, che il bene tutelato può essere altrettanto puntualmente definito come il diritto alla differenza, quello di ogni uomo ad essere (considerato) eguale agli altri, anche per quello che "non è" (principio di non discriminazione).

²⁹ Va richiamato quanto espresso nella cit. sent. Gregorat - rispetto all'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 3 l. 205, ma con evidente significato ad ampio spettro - in ordine alla circostanza che il disvalore sanzionato dalla norma "*consiste nella discriminazione o nell'odio razziale*" ed al fatto che tali elementi consistono nel disconoscimento d'eguaglianza ovvero nell'affermazione dell'altrui pretesa inferiorità sul piano sociale e giuridico per cui il giudizio va riferito *non tanto alla capacità di produrre ulteriori manifestazioni di discriminazione, bensì al dato "culturale" che lo connota*. Va precisato infine che, in ogni caso, un conto è ritenere necessaria nella costruzione di una fattispecie costituzionalmente orientata la presenza del pericolo di turbamento ecc., altro conto è individuare in tale aspetto il/un bene giuridico.

³⁰ Richiamando la circostanza che "il danno" è ravvisabile nel solo fatto che sia stata posta in essere la condotta contestata, ferma restando anche per le fattispecie in esame la piena configurabilità di danni non patrimoniali, ben comprensivi del danno morale soggettivo.

quelli relativi alle collettività di persone ed alle forme di rappresentanza con il particolare rilievo attribuibile già alla mera appartenenza di un soggetto ad un gruppo fatto oggetto di discriminazione) rivelando che l'offesa può riguardare singole persone e collettività di individui. Contribuisce a definire le problematiche relative al **risarcimento dei danni**³¹ (nel caso in esame supera ogni contestazione degli appellanti in ordine alla **legittimazione dei soggetti costituitisi Parti civili**).³²

Quanto considerato in ordine al fulcro dell'incriminazione non è privo di rilievo anche rispetto ad altri profili nel caso in esame. Concorre, in particolare, a chiarire che la mancanza di prova di collegamento diretto³³ tra l'attività contestata agli appellanti ed i comportamenti - di disturbo se non di vera e propria minaccia - posti in essere da ignoti nei confronti del campo nomadi non presenta alcun rilievo al fine di escludere la loro responsabilità in ordine alle contestazioni che sono state concretamente mosse.

L'analisi compiuta conferma anche che ogni **dubbio di legittimità deve cedere in presenza non di una semplice manifestazione del pensiero, ma di una "propaganda"**.³⁴ Una corretta delimitazione dell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero trova, del resto, adeguata esposizione in indirizzi - da cui non vi è ragione di discostarsi - consolidati a partire dalla sent. 65/1970 della Corte costituzionale in tema di apologia ed è stata esaurientemente ripresa, per aspetti che qui più direttamente rilevano, da decisioni del S.C.³⁵ Le conclusioni cui è pervenuto su quest'ultimo punto il Tribunale - neppure specificamente contrastate dagli appellanti - trovano dunque il consenso della Corte.

³¹ Il S.C. sez. 3° sent. 5.12.2005 n. 46783 imp. Zerman individua nella "*pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato*" il bene protetto da una norma.

³² Ovviamente costituitesi in quanto danneggiati, ma prima ancora da ritenere come soggetti passivi.

³³ Nel senso di "apprezzabile ai fini dell'individuazione di un'ulteriore responsabilità penale".

³⁴ Anche in un campo, quello politico, dove la libertà di manifestare le proprie idee va, naturalmente, salvaguardata nel suo massimo grado. La lett. a) 1° parte nell'attuale formulazione "più restrittiva" di quella previgente di "diffusione" impone la considerazione di quanto previsto dall'art. 2 c.p.

³⁵ Cfr. ad es. la sent. della 5° sez. 24.1.2001 imp. Gariglio, sopra menzionata.

Va ripresa - ora - la considerazione del **mutamento del dato normativo**,³⁶ introdotto dalla **l. 85/2006**, derivante dall'indubbia diversità terminologica tra **“diffusione” e “propaganda”**. La circostanza che quest'ultima sia qualcosa di diverso dalla mera diffusione risalta, del resto, anche dall'art. 4 della Convenzione di New York che ne prevede distintamente le condotte. Se è confermato che la propaganda realizza un *quid pluris* rispetto alla mera manifestazione d'idee ed è dunque con tale termine - più restrittivo - che è adesso necessario confrontarsi, appare agevole osservare (richiamando quanto sopra menzionato in ordine alle problematiche che il concetto di manifestazione del pensiero, inteso nella più ampia accezione, presenta e le decisioni assunte al riguardo dalla Corte delle leggi) che ciò che è decisivo nel caso in esame - anche in ordine al dato della successione di norme incriminatrici - è che **il comportamento posto in essere dagli imputati rientra** (non solo nel concetto di diffusione, ma anche) a pieno titolo **nel concetto di propaganda e ne costituisce anzi un caso addirittura emblematico**.

c) 5 Un altro profilo considerato dal Tribunale merita precisazione. Riguardo alla prima delle previsioni incriminatrici contenute nella norma³⁷ **l'elemento soggettivo richiesto è il dolo nella sua forma generica**. Se la formulazione lessicale adottata in ordine alla fattispecie di incitamento - ponendo in rilievo i motivi dell'azione - presenta un'indubbia **configurazione causale e non finalistica** (indica cioè le ragioni poste a base dell'azione che nell'azione stessa si manifestano e si realizzano integralmente e non un intendimento ulteriore rispetto al momento della consumazione, un dolo specifico come correttamente inteso), l'affermazione presenta ancor maggiore evidenza per la fattispecie di propaganda che richiede che le idee in tal modo manifestate siano *“fondate sulla superiorità o sull'odio ecc.”* e non una connotazione psicologica dell'agente corrispondente ad un dolo specifico.

³⁶ Intervenuto dopo la decisione di primo grado e la presentazione dell'appello degli imputati.

³⁷ Si tratta dunque d'ipotesi diversa da quella presa in esame da S.C. sez. 3° 10.1.2002 Orrù.

E' dunque necessario e sufficiente che il soggetto si rappresenti i contenuti del proprio comportamento e la condotta (che contiene in sé stessa un'implicita finalizzazione) non dovrà essere diretta al perseguimento di uno scopo ulteriore.

In altri termini: è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il contenuto delle idee che volontariamente propaga e sia consapevole della loro "formazione" (*"fondate sulla superiorità o sull'odio razziale"*) nonché della loro intrinseca ed oggettiva idoneità a stimolare al riguardo altre persone.³⁸

c) **6 La Difesa** ha argomentato in sede di discussione circa il fatto che **mancherebbe nella vicenda in esame l'estremo della derivazione** di quanto propagato dagli appellanti da costruzioni ideologiche fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, come invece richiesto dalla norma. Il dubbio sollevato riguarda cioè la circostanza che - pur ipotizzato come differenzialista l'apparato ideologico espresso dagli imputati³⁹ - le caratteristiche di tale costruzione (che si incentrerebbe su un'idea di separazione e di rifiuto del "meticcio" e non su un'espressa affermazione di superiorità o su un sentimento di odio verso i "diversi") non si presenterebbero in linea con quanto richiesto dalla norma incriminatrice.

Pur pregevolmente espressa **la tesi appare insostenibile.**

³⁸ La sent. Paoletich cit., al fine di indicare che l'aggravante di cui all'art. 3 l. 205 (*"per finalità di discriminazione od odio ecc."*) è dimostrativa del fatto che *"il legislatore abbia in questo caso attribuito rilevanza all'odio non in quanto semplice movente dell'azione, ma appunto in quanto costituente finalità esterna della medesima"* rileva che il legislatore *"altrimenti avrebbe adoperato l'espressione motivi, indicativa non delle finalità ma delle pulsioni interne dell'agente così come appare, ad esempio, nella formulazione ... della L. 13.10.1975 n. 645 art. 3 comma 1 lett b quale riformulato proprio dal D.L. 122 del 1993... differenziazione che non può certo ritenersi, per il rispetto dovuto al legislatore, come derivante dal caso"*. Quest'ultimo tipo di considerazioni s'attaglia anche all'analisi della previsione incriminatrice ora in questione data l'evidente "presupposizione" (non finalità dell'azione) che - in questo caso - dev'essere attribuita alle *"idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico"*. Per altro verso la sentenza S.C. sez. 3 n. 46783/2005 imp. Zerman che espressamente afferma che l'art. 3 comma 1 lett a) della L. 654/1975 *"delinea una figura di reato caratterizzato da dolo specifico ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione della razza, dell'etnia ecc..."* aveva per oggetto un diverso comportamento di commissione di atti di discriminazione e, comunque, non risulta interamente condivisibile nel valore generalizzante che attribuisce all'affermazione appena riferita.

³⁹ Su tale aspetto si è argomentato; si tratta dunque di dato da considerare in realtà ormai accertato. Per completezza d'esame storico va ricordato che il regime di apartheid già vigente nella Repubblica sudafricana non proclamava intenti di superiorità razziale, ma scopi di "sviluppo separato". Per la decisività del rapporto di derivazione dal dato "culturale" v. la cit. sent. Gregorat (nota 29).

L'argomentare difensivo non tiene, innanzitutto, adeguatamente conto di quanto motivato in maniera esauriente da parte del Tribunale in ordine ai diversi **punti (in particolare a ed f)** dell'esposizione della consulente, sopra esaminati.

Si tratta di considerazioni che - come già si è avuto modo di considerare - non hanno trovato specifiche ed argomentate contrapposizioni da parte degli appellanti e che, soprattutto, hanno già avuto la ragionata adesione di questa Corte che ha confermato che il “sentimento” posto a base delle forme odierne di razzismo non è dissimile da quello sotteso a manifestazioni espresse in passato, pur in forme marcatamente dissimili. S'impone al riguardo solo una precisazione: la circostanza che le forme di razzismo del passato abbiano dato luogo a fenomeni di gravità molto maggiore e per certi versi incomparabile a quelli in genere provocati attualmente è una circostanza che - pur pacifica - non risulta decisiva rispetto alla costruzione della norma in discussione e, più in generale, ai fini che qui rilevano.

L'attuale previsione incriminatrice - che si può dire tragga origine proprio dalla maturata percezione delle conseguenze cui è stato possibile arrivare muovendo da ideologie razziste - prescinde sia dalla necessità di una propensione dei dati psicologici in considerazione⁴⁰ ad arrivare a conseguenze così estreme nella loro estrinsecazione sia dall'esigenza che di tali sentimenti venga fatta applicazione “pratica” in forme diverse e più marcate rispetto a quanto previsto dalla norma.

Anche quanto appena osservato in ordine alla **ratio della normativa antirazzista** e la non trascurabile considerazione della “capacità di trasformazione” del fenomeno razzista - unitamente all'attenta valutazione del contenuto e dell'importanza dei dati normativi sovraordinati di riferimento (in primis art. 3 Cost.) - induce a ritenere che **non** sia affatto **necessario che le idee propagandate**

⁴⁰ Che connotano in primis ed essenzialmente - va ribadito - le idee propagandate, non direttamente i soggetti che se ne facciano portatori. I tratti psicologici manifestati da costoro ben possono, peraltro, rientrare tra gli elementi che servono a “leggere” correttamente i dati della fattispecie.

ed il comportamento concretamente posto in atto **siano ricollegabili a situazioni che si basano su estremizzazioni assolute di sentimenti negativi.**⁴¹

Da un diverso punto di vista non si può nemmeno trascurare la considerazione che “l’idea di superiorità” e lo stesso “odio” di cui al dato normativo ben possono essere verificati - nel concreto - non solamente sulla base di affermazioni esplicite e di prove dirette, ma anche - come ogni altro elemento della fattispecie (ed in particolare quelli che fanno riferimento a fattori di natura o, come nel caso, di derivazione psicologica) - da altri dati, per via indiretta, con metodi indiziari.

c) **7 Ribadito** - ed il dato non è certo di scarso rilievo - che **la norma incriminatrice richiede non tanto una connotazione psicologica interna dell’agente quanto un tratto**, di per sé esterno, **caratteristico dell’idea** (melius: ideologia) propagandata e ritenuto, di conseguenza, che ciò che assume importanza decisiva non è il vissuto psicologico degli imputati,⁴² la Corte osserva che, in ogni caso, **emergono** dagli atti processuali **dati ben evidenti e concreti** che confermano la presenza di una consapevole propaganda di “*idee fondate ecc.*”.⁴³

Tutti gli elementi che derivano da un’analisi correttamente compiuta denotano la fondatezza dell’affermazione che non viene affatto sminuita dall’esame del contesto in cui i fatti si sono svolti ed in particolare dal **confronto** - ripetutamente invocato

⁴¹ Per altro verso la citata sentenza del S.C. imp. Gregorat - pur in relazione alla previsione della circostanza aggravante di cui all’art. 3 della l. 205/1993, ma con significato che, sul punto, ben può essere accolto anche riguardo alla fattispecie incriminatrice ora in esame - non ha mancato di porre in evidenza che “*il sostantivo odio, letto insieme ad una qualsiasi delle consecutive qualificazioni, va inteso senza alcuna accentuazione rispetto a sentimenti di minore intensità*”. Ne va ricordata anche l’affermazione “*in sintesi l’accertamento delle finalità non richiede autonoma verifica dell’elemento psicologico rispetto a quanto necessita l’accertamento di responsabilità dell’art. 43 c.p. e non sono possibili graduazioni se il fatto costitutivo di reato afferma di per sé, nell’accezione comune, disuguaglianza sociale o giuridica (discriminazione) o si rapporta all’identità nazionale etnica ecc. quale ragione di conflitto tra persone (odio)*”.

⁴² Cfr. le negazioni del Tosi in ordine a quelle propensioni che egli sembra sostenere che integrino in via esclusiva atteggiamenti razzisti (negazioni menzionate nel riassumere il suo esame).

⁴³ Naturalmente altro discorso, rispetto a quanto sopra affermato, è prendere in considerazione anche le estrinsecazioni di dati psicologici degli agenti per verificare le caratteristiche intrinseche dell’ideologia oltre che la necessaria consapevolezza in capo agli agenti stessi (v. anche nota 40).

dagli appellanti - **con il tenore della petizione**. Tale confronto è certo necessario ed il suo significato va sicuramente preso in considerazione, ma - come ogni dato ulteriore rispetto alla condotta - non può rappresentare un elemento per interpretare il comportamento degli imputati prescindendo addirittura dal significato reso manifesto dalla condotta stessa.⁴⁴ Non può neppure rappresentare il solo dato esterno alla condotta utilizzabile per la ricostruzione dell'elemento soggettivo.

La riaffermazione - contenuta nell'atto d'impugnazione - che *“mettendo in relazione l'iniziativa per la raccolta delle firme ed il testo del quesito... ben si comprende che l'iniziativa... si poneva come richiesta di ripristino della legalità e non come propaganda razzista”* (pag. 3 app.) **non è dunque decisiva** nella vicenda in esame ai fini proposti dagli appellanti e, alla luce di quanto emerge dagli atti, **neppure corrispondente alla realtà dei fatti**.

Esiste invero un ben preciso **profilo di non coincidenza** e di reciproca autonomia - naturalisticamente indiscutibile e giuridicamente non irrilevante - tra slogan e tenore della petizione e va negato che il significato di tali slogan si esaurisca addirittura, o sia comunque assorbito, in quello della petizione perché si tratta di fatti diversi, per quanto collegati. Affermare il contrario equivarrebbe a sostenere che in un'iniziativa di natura politica si possa commettere un fatto di per sé costituente reato solo perché finalizzato ad uno scopo, più generale, lecito.

Proprio l'esclusivo confronto tra contenuto dei manifesti e tenore della petizione - sostenuto dagli appellanti - porterebbe a trascurare elementi di non poco momento. In primis le **affermazioni compiute dagli imputati nel contesto della vicenda** (nelle interviste e negli slogan lanciati dai “banchetti”) e tutti i dati di specifico rilievo relativi ai manifesti stessi, quali il **raffronto del loro contenuto** con quello

⁴⁴ E neppure appare decisivo, al contrario, aderire alla valutazione compiuta da parte dei primi giudici in ordine alla manipolazione che gli imputati avrebbero compiuto della petizione, valutazione fortemente contestata da parte degli appellanti (v. in part. pag. 2 app. in riferimento a pag. 115 sent.).

dei volantini distribuiti o la loro **collocazione sul territorio**. Tale più ampio approccio interpretativo risulta, del resto, corretto anche alla luce di alcune considerazioni svolte dagli appellanti che ex post (es. pag. 9 app.) offrono chiavi d'interpretazione che venivano semmai fornite (v. le stesse testimonianze introdotte dalla Difesa), solo a chi si accostava ai banchetti perché **già sollecitato** dalla propaganda di idee - espresse dai manifesti o dagli slogan - che manifestavano un indubbio connotato razzista. Anche l' "ammissione" degli appellanti in ordine all' "infelicità" di frasi contenute nei manifesti,⁴⁵ alla luce di quanto appena esposto, va in realtà interpretata (o perlomeno tradotta) come precisa consapevolezza del significato autonomo e ben pregnante da attribuire agli slogan (scritti ed orali).

Non può sfuggire, in definitiva, che la **propaganda de qua ben può essere posta in essere anche per sostenere iniziative che** siano di per sé lecite o che comunque **non ricadano nell'interdetto antirazzista**.

Gli appellanti - compiendo un riferimento del tutto selettivo alla proposta di sistemazione dei nomadi presso immobili della Curia⁴⁶ - cercano di offrire un'interpretazione del contenuto di manifesti e volantini, di slogan lanciati e di affermazioni compiute nel corso della complessiva attività di propaganda che prende in considerazione esclusivamente elementi desumibili al di fuori di manifesti e slogan, trascurando sia l'inequivoco significato direttamente desumibile dagli elementi sopra citati sia la più ampia gamma di dati esterni da esaminare.

c) **8** Lo **scopo** principale di ripristino della legalità e quello ulteriore di perequazione tra i comuni della provincia - proclamati dagli imputati come esclusivi

⁴⁵ Pag. 6 app.; cfr. del resto le "ammissioni" dell'imputato Tosi in ordine all' "*esasperazione dei concetti*" (v. nota a pag. 51 sent.).

⁴⁶ Che peraltro appare essere stata, nella realtà, una "risposta" di provocazione alle critiche mosse da vertici ecclesiali. Depongono in tal senso l'assoluta contraddittorietà di una siffatta sistemazione con gli intendimenti di "ripristino della legalità" ripetutamente proclamati dal Tosi, nonché tutti i dati relativi al contesto della proposta, evidenziati anche nell'esame dell'imputato (cfr. pagg. 34 ss.). V. del resto quanto affermato anche dal Fontana, teste della Difesa (pag. 52 verb. sten. ud. 3.6.2004).

- trovano in realtà **smentita** anche nella **collocazione dei manifesti al di fuori del comune di Verona** che - proprio a seguire le loro affermazioni - avrebbe dovuto essere invece l'unico interessato ad escludere *quei* nomadi dal proprio territorio.

Le dichiarazioni del teste Fior, ad esempio, (chiare ed inequivoche, del tutto credibili oltre che incontestate, supportate da documentazione fotografica relativa proprio ai manifesti) non lasciano margini di dubbio al riguardo: quella propaganda veniva svolta anche al di **fuori del comune di Verona**. Sarebbe arduo non scorgere in quanto da lui menzionato una significativa conferma del fatto che attraverso la collocazione dei manifesti gli **imputati si prefiggevano non solo uno scopo “propedeutico” all’oggetto della petizione, ma anche quello, più vasto, di propagandare idee dirette a mandar via “gli” zingari**, in quanto tali e, comunque, a “discriminarli” nei termini previsti dalla norma.⁴⁷

Anche il tenore di alcune **affermazioni compiute dagli imputati** (in particolare dal Tosi) in significativi contesti conferma quanto appena osservato.

La teste Bragaia, ad esempio, menziona la circostanza che gli **slogan pronunciati dai “banchetti”** non erano diretti tanto a proporre ragioni di ripristino della legalità ed a far riferimento alla specifica situazione oggetto della petizione, ma erano del tutto aderenti al contenuto dei manifesti, compiendo espresso invito a firmare “per mandare via *gli zingari*”⁴⁸. La teste ha altresì riferito che anche in **occasione di una riunione** in cui “*tutti gli interventi si riferivano agli zingari...*” il Tosi “*ribadì ancora una volta che gli zingari dovevano essere mandati via, che la città doveva essere inospitale con loro perché dove arrivavano c'erano furti*”. Ciò denota la presenza di un'innegabile **idea di superiorità** (= dato che *gli zingari rubano* e dato

⁴⁷ Anche le caratteristiche dei posti dove a Villafranca erano posizionati i manifesti - uno era addirittura destinato ad affissioni elettorali (v. Fior pag. 40 verb. e doc. fotografica) - alla luce di quanto riferito (pag. 41) circa nomadi presenti in quel comune, confermano l'affermazione. Il ruolo politico degli imputati, sia nella vicenda che più in generale, rende improponibile l'ipotesi - per vero neppure concretamente prospettata - che la pubblicazione dei manifesti non sia loro riferibile.

⁴⁸ In particolare pag. 109 verb.

che non è pensabile ritenere che il pensiero dell'imputato sia che anche *tutti i non zingari rubano*, l'idea di superiorità, pur non espressamente affermata, ciò non di meno era del tutto esplicita) e di **sentimenti di odio** (dato che il proclamare la necessità e l'intento di essere "inospitali" verso qualcuno non può che essere correlato ad un sentimento di non superficiale avversione nei suoi confronti).

Più in generale i diversi profili in base ai quali i tratti caratteristici delle idee propagandate dagli imputati risultano indiscutibilmente fondati sui presupposti previsti dalla norma emergono con chiarezza anche dalla lettura dell'esame del Tosi e dal contenuto delle sue interviste. Essi sono stati adeguatamente riportati nell'impugnata decisione né l'affermazione dell'imputato - sopra menzionata - in ordine alla "formalità" della residenza dei nomadi serve a mutare i termini della questione.⁴⁹

Il fatto che tutti i testi citati abbiano interpretato i manifesti (e gli slogan) nel senso di un indistinto riferimento *agli zingari* denota che non si può nemmeno ipotizzare di essere in presenza di una particolare "sensibilità" individuale od addirittura di un travisamento di fatti operato da singole persone. Conferma al contrario - a ben vedere - che quello che "attirava" o "respingeva" gli ascoltatori - il **vero nucleo della propaganda** dunque - corrispondeva a quanto previsto dalla fattispecie (la teste Favè ricorda, ad esempio, che i manifesti furono solo l'ultimo elemento "*la goccia che fece traboccare il vaso*"; la teste Bragaia la circostanza che ciò che "attirava" i firmatari erano proprio gli slogan, ecc.).⁵⁰

⁴⁹ Cfr. anche nota 163 sent. Non va trascurato di osservare che i reali termini di fatto riguardanti la comunità de qua non sembrano aver, comunque, preoccupato gli imputati od influenzato la loro attività di propaganda (cfr. ad es. in ordine alla cittadinanza pag. 15 verb. cit.).

⁵⁰ Rispettivamente pagg. 5 e 115 verb. sten. ud. 18.3.2004. Si tratta di alcune delle dichiarazioni e, più in generale, dei dati emergenti dagli atti ed ampiamente riportati nella motivazione del Tribunale. Altrettanto vale anche per le dichiarazioni rese da Tosi a giornali; ad es. quelle citate a pag 48 sent. in relazione ad un'intervista apparsa in data 16.9.2001. Ragioni di "sicurezza" motivate da comportamenti *degli zingari* che imponevano l'allontanamento *degli zingari* e non scopi di "ripristino della legalità" sono ampiamente documentate (per es. volantini con scritte del tipo "*per la sicurezza della cittadinanza via gli zingari da casa nostra*" - v. nota a pag. 34 sent.).

In definitiva: anche per questa via e seguendo tale ordine di considerazioni quanto esposto dal **punto g)** della consulenza - ed in definitiva **l'affermazione di responsabilità degli imputati - trovano conferma nei dati processuali emersi.**

c) **9** Con riferimento a quanto riportato a pag. 72 della sentenza del Tribunale, la Corte ritiene di dover puntualizzare che - come ogni precetto penale - la norma in questione **non impone o vieta una qualità od una caratteristica personale, un pensiero e tanto meno un credo od un'ideologia, ma sanziona un comportamento, una condotta, un'attività. Non prescrive un "essere", ma un modo di comportarsi,** non colpisce l'intolleranza di per sé sola intesa (e probabilmente nemmeno la mera manifestazione di idee intolleranti⁵¹), ma **punisce - legittimamente - un comportamento intollerante diretto ad esplicitare i suoi effetti sul mondo esterno.**

*

c) **10 Il tenore ed il contenuto di per sé non illeciti della petizione** - come ripetutamente sottolineato da parte degli appellanti, con indubbia corrispondenza al vero dato quanto sinora osservato - presentano invece un diverso rilievo (e - si noti - proprio in considerazione di quell'autonomia dei diversi aspetti della complessiva iniziativa che viene invece negata e stigmatizzata proprio dagli appellanti).

La considerazione che quanto della complessiva iniziativa era "destinato" agli amministratori si deve ritenere limitato alla petizione, nel suo significato letterale ed oggettivo, (mentre corrisponde solamente ad un sospetto, pur qualificato, la circostanza della relativa "pressione" politica che si sarebbe intesa compiere, nei sensi riportati in contestazione e ritenuti da parte dei primi giudici) fa sì che **non si**

⁵¹ Il mutamento legislativo di cui si è fatto cenno e la circostanza che si è sicuramente in presenza di una vera e propria opera di propaganda rendono superfluo esaminare qui tale questione.

possa considerare integrata - contrariamente a quanto ritenuto in primo grado - la fattispecie d'incitamento.⁵²

c) **11** In definitiva: gli imputati hanno agito nella vicenda presa in esame al fine di ottenere - mediante un'intensa e variegata attività di propaganda connotata dalle caratteristiche sinora esaminate - adesioni a sostegno di un'iniziativa di segno politico specificamente diretta ad uno scopo di per sé non rientrante in un divieto penalmente sanzionato.⁵³ La complessiva opera di **propaganda** posta in essere consapevolmente da parte degli attuali appellanti **non era peraltro diretta esclusivamente a questo scopo e, in ogni caso, nel concreto svolgimento di tale attività gli imputati hanno, senza alcun dubbio, posto in essere consapevolmente quanto previsto, vietato e sanzionato dalla lett. a della norma contestata** propagando idee "*fondate su ecc.*". Per tali ragioni e nei limiti appena considerati, va dunque ribadita la loro responsabilità.

c) **12** La delimitazione dell'ambito di responsabilità comporta che, pur nella validità dei parametri adottati in primo grado, la **pena vada ridotta**. Va determinata in quella di due mesi di reclusione per ciascun imputato (p.b. tre mesi diminuita di un terzo per generiche). Un ridotto spostamento dai minimi è ampiamente giustificato - ex art. 133 c.p. - alla luce dei criteri che verranno di seguito indicati.

Parallelamente - richiamando quanto sopra (c 3) espresso in ordine a fondamenti e ragioni della posizione dei soggetti offesi-danneggiati - va confermata la condanna e ridotta l'**entità delle somme liquidate come risarcimento dei danni**. Esse vanno indicate in 8.000 euro per l'Opera nomadi ed in 2.500 euro per ciascuna singola persona fisica, seguendo criteri già apprezzabilmente adottati in prime cure.

⁵² Non risulta pertanto necessario affrontare, nel caso in esame, la problematica relativa alla distinzione terminologica e concettuale né altri aspetti di possibile rilievo ermeneutico suscitati dal mutamento dei termini recentemente introdotto nella legislazione.

⁵³ E' appena il caso di osservare - ma è sempre utile ricordare - che non è compito dell'Autorità giudiziaria "sindacare" l'opportunità politica né la pregevolezza o meno di tale genere d'iniziativa, sotto ogni aspetto diverso da quello penale, di cui peraltro è l'unica depositaria istituzionale.

Le somme appaiono adeguate alla luce di tutto quanto sinora esposto in ordine a configurazione della fattispecie e ratio dell'incriminazione, ripetuta commissione del fatto, particolare ruolo dei soggetti agenti, ampia diffusione dell'attività di propaganda e coinvolgimento di numerosissime persone in tale manifestazione.

Gli elementi citati confermano l'inderogabilità del tipo di pena adottata - che va mantenuta - ed - in particolare - la necessità della **sanzione accessoria** nonché la validità di ogni altra determinazione sanzionatoria (tutti i dati positivi - es. l'incensuratezza - sono già stati, del resto, congruamente considerati in prime cure).

Le **spese** per le diverse parti civili vengono liquidate, come da richieste, nei concreti termini indicati in dispositivo; va tenuta presente la particolare necessità di approfondimenti concettuali e tecnico-giuridici nonché l'altrettanto indispensabile articolazione d'esposizione. Le spese sono state, in definitiva, chiaramente indicate ed appaiono fondate e congruamente determinate.

Ragioni di particolare articolazione argomentativa ed espositiva impongono l'adozione, nei termini specificamente indicati in dispositivo, di quanto previsto ex **art. 544 3° c.p.p.**

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza. 2.12.2004 del Tribunale di Verona, appellata dagli imputati Matteo Bragantini, Luca Coletto, Enrico Corsi, Maurizio Filippi, Barbara Tosi e Flavio Tosi,

assolve

i predetti dal reato ascritto, quanto all'addebito relativo all'incitamento nei confronti di pubblici amministratori, perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena quanto al residuo addebito in mesi 2 (due) di reclusione per ciascuno;

riduce la liquidazione del danno ad euro 8.000 (ottomila) in favore dell'Opera nazionale nomadi e ad euro 2.500 (duemilacinquecento) per ciascuna delle altre parti civili.

Condanna i predetti imputati in solido a rifondere le spese in favore delle costituite parti civili, spese che liquida, per il presente grado di giudizio, in euro 2.324,07 per Dicembri, Catuscia Pietrobon e Reinard, in euro 1.548,00 per Evelina Pietrobon e Colombo, in euro 2.021,00 per Cavazza e Tomasini nonché Opera nazionale nomadi, oltre, per ogni parte civile, accessori di legge.

Conferma nel resto.

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p. indica come termine per il deposito della motivazione il 2.4.2007.

Venezia - Mestre, 30 gennaio 2007.

il Consigliere est.

il Presidente

dr. ALESSANDRO APOSTOLI CAPPELLO

dr. UMBERTO ZAMPETTI